# Gazzetta ufficiale

L 244

45° anno

1

7

12 settembre 2002

### delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

### Legislazione

Somm	aria
SOIIIII	lario

Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1613/2002 della Commissione, del 10 settembre 2002, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

\* Regolamento (CE) n. 1614/2002 della Commissione, del 6 settembre 2002, che adegua al progresso economico e tecnico il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio e modifica i regolamenti (CE) n. 2700/98, (CE) n. 2701/98 e (CE) n. 2702/98 ......

Regolamento (CE) n. 1615/2002 della Commissione, dell'11 settembre 2002, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

#### Consiglio

2002/749/CE:

\* Decisione del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica di Suriname, Saint Christopher e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2000/01

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica di Suriname, Saint Christopher e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2000/01

.. 30 (segue)

2

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.





C		/ \
Somma	1110 l	SPOTIP

\* Decisione della Commissione, del 10 settembre 2002, concernente il proseguimento dell'applicazione di tecniche di indagine per area e di telerilevamento nelle statistiche agrarie per il periodo 2002-2003 [notificata con il numero C(2002) 3313] ... 38

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

### REGOLAMENTO (CE) N. 1612/2002 DELLA COMMISSIONE

#### dell'11 settembre 2002

### recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 (²), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.  In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2002.

Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'agricoltura

<sup>(</sup>¹) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. (²) GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 settembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (¹)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	59,6
	096	42,0
	999	50,8
0707 00 05	052	92,6
	999	92,6
0709 90 70	052	92,6
	999	92,6
0805 50 10	388	56,7
	524	62,5
	528	56,6
	999	58,6
0806 10 10	052	61,3
	064	84,5
	400	154,5
	999	100,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	86,7
	400	99,3
	512	84,2
	720	71,5
	800	163,1
	804	88,7
	999	98,9
0808 20 50	052	97,3
	388	74,4
	720	50,1
	999	73,9
0809 30 10, 0809 30 90	052	111,9
	999	111,9
0809 40 05	052	62,7
	060	63,5
	064	57,6
	066	76,6
	068	46,0
	094	44,1
	624	189,0
	999	77,1

<sup>(</sup>¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

#### REGOLAMENTO (CE) N. 1613/2002 DELLA COMMISSIONE

#### del 10 settembre 2002

#### che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (²),

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario (³), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (⁴), in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

#### considerando quanto segue:

(1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/ 93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento. (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2002.

Per la Commissione Erkki LIIKANEN Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.


<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. (4) GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

#### ALLEGATO

	Designazione delle merci	I	Livello dei valori u	nitari/100 kg netto	
Rubrica	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.10	Patate di primizia 0701 90 50		_	_	_
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	34,36	255,15	316,99	21,73
1.40	Agli 0703 20 00	134,39	997,92	1 239,79	85,01
1.50	Porri ex 0703 90 00	80,00	594,06	738,04	50,60
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	55,28	410,49	509,99	34,97
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	41,13	305,42	379,44	26,02
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	61,43	456,16	566,72	38,86
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	42,28	313,96	390,05	26,74
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	90,36	670,99	833,62	57,16
1.130	Carote ex 0706 10 00	34,84	258,71	321,42	22,04
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	132,46	983,61	1 222,01	83,79
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	412,48	3 062,95	3 805,33	260,91
1.170	Fagioli:				
1.170.1	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	83,63	621,01	771,53	52,90
1.170.2	Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	54,23	402,70	500,30	34,30
1.180	Fave ex 0708 90 00	157,74	1 171,33	1 455,23	99,78
1.190	Carciofi 0709 10 00	_	_	_	_
1.200	Asparagi:				
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	486,91	3 615,67	4 492,01	308,00
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	190,26	1 412,81	1 755,24	120,35
1.210	Melanzane 0709 30 00	77,36	574,45	713,68	48,93



Rubrica	Designazione delle merci	I	Livello dei valori u	nitari/100 kg netto	
Kublica	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	100,48	746,13	926,98	63,56
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	728,65	5 410,74	6 722,16	460,91
1.240	Peperoni 0709 60 10	94,73	703,46	873,97	59,92
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	86,63	643,28	799,20	54,80
2.10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi ex 0802 40 00	176,48	1 310,49	1 628,12	111,63
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	140,07	1 040,13	1 292,23	88,60
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	166,12	1 233,55	1 532,53	105,08
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	101,20	751,50	933,65	64,02
2.60	Arance dolci, fresche:				
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	45,97	341,36	424,10	29,08
2.60.2	<ul> <li>Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late,</li> <li>Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin</li> <li>0805 10 30</li> </ul>	40,49	300,67	373,55	25,61
2.60.3	— altre 0805 10 50	41,48	308,02	382,67	26,24
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:				
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	95,13	706,43	877,65	60,18
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	87,53	649,97	807,51	55,37
2.70.3	Mandarini e wilkings     ex 0805 20 50	98,43	730,89	908,04	62,26
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	55,48	411,95	511,80	35,09
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche 0805 50 90	166,51	1 236,43	1 536,11	105,32
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:				
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	30,51	226,56	281,47	19,30
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	57,45	426,60	530,00	36,34



#### REGOLAMENTO (CE) N. 1614/2002 DELLA COMMISSIONE

#### del 6 settembre 2002

che adegua al progresso economico e tecnico il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio e modifica i regolamenti (CE) n. 2700/98, (CE) n. 2701/98 e (CE) n. 2702/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (1), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 410/98 (2), in particolare l'articolo 12, punti i), ii), iii), vii) e viii),

considerando quanto segue:

- (1)È indispensabile aggiornare regolarmente gli elenchi di caratteristiche che figurano nel regolamento (CE, Euratom) n. 58/97, nonché il livello di dettaglio prescritto per soddisfare le mutevoli esigenze cui dà luogo l'evoluzione economica.
- Le disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 (2)riguardanti la raccolta e l'elaborazione statistica dei dati come pure l'elaborazione e la trasmissione dei risultati vanno adeguate al progresso economico e tecnico.
- L'aggiunta di alcune importanti caratteristiche e l'eliminazione di altre caratteristiche, la cui rilevazione s'è dimostrata difficile e costosa, dovrebbe rendere più equilibrato il quadro delle statistiche settoriali, specialmente per quanto concerne il rapporto tra settore industriale e settore terziario.
- È inoltre opportuno aggiungere alcune nuove definizioni al regolamento (CE) n. 2700/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese (3), come pure eliminare o modificare alcune delle definizioni di tale regolamento per renderle maggiormente pertinenti alle attività in questione.
- La riduzione del livello di ripartizione delle serie per classe di ampiezza disposta dal regolamento (CE) n. 2701/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, relativo alle serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese (4) dovrebbe rendere meno gravoso il lavoro statistico e migliorare la qualità delle statistiche fornite.
- (1) GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1.
- (²) GU L 52 del 21.2.1998, pag. 1.
- (3) GU L 344 del 18.12.1998, pag. 49. (4) GU L 344 del 18.12.1998, pag. 81.

- È opportuno adeguare il formato tecnico dei dati relativi ai prossimi anni quale disposto dal regolamento (CE) n. 2702/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, relativo al formato tecnico per la trasmissione delle statistiche strutturali sulle imprese (5), allo scopo di agevolare detta trasmissione.
- È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 2700/98, (CE) n. 2701/98 e (CE) n. 2702/98.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 è adeguato al progresso economico e tecnico conformemente all'allegato I del presente regolamento.

#### Articolo 2

L'allegato del regolamento (CE) n. 2700/98 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

#### Articolo 3

L'allegato del regolamento (CE) n. 2701/98 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

#### Articolo 4

L'allegato del regolamento (CE) n. 2702/98 è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

#### Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica ai dati relativi all'anno di riferimento 2002.

(5) GU L 344 del 18.12.1998, pag. 102.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2002.

Per la Commissione Pedro SOLBES MIRA Membro della Commissione

#### ALLEGATO I

- Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 è modificato come segue:
- 1) La tabella di cui alla sezione 4, paragrafo 4, dell'allegato 1 «Modulo comune per le statistiche strutturali annuali», è sostituita dalla seguente tabella:

Codice	Descrizione	Osservazioni
«12 11 0	Fatturato	
12 12 0	Valore della produzione	
12 15 0	Valore aggiunto al costo dei fattori	
13 31 0	Costi del personale	
13 32 0	Retribuzioni	
13 33 0	Costi della sicurezza sociale	
13 11 0	Acquisti complessivi di beni e servizi	
13 12 0	Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto	
15 11 0	Investimenti lordi in beni materiali	
16 11 0	Numero di persone occupate	
16 13 0	Numero di dipendenti»	

- 2) L'allegato 2 «Modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore industriale» è modificato come segue:
  - a) Nella sezione 4, paragrafo 3:
    - i) Sono soppresse le seguenti caratteristiche:

Codice	Descrizione	Osservazioni
«12 14 0	Valore aggiunto ai prezzi di base	Trasmissione facoltativa
16 13 2	Numero di apprendisti»	

ii) È modificata la descrizione della seguente caratteristica:

Codice	Descrizione	Osservazioni
«18 11 0	Fatturato dell'attività principale al livello a 3 cifre della NACE REV 1»	

b) La tabella di cui alla sezione 4, paragrafo 4, è sostituita dalla seguente tabella:

Codice	Descrizione	Osservazioni
«15 42 0	Investimenti lordi in concessioni, brevetti, licenze, marchi di fabbrica e simili	
15 44 1	Investimenti in software acquisito	
15 44 2	Investimenti in software prodotto dall'unità stessa	Facoltativo

Codice	Descrizione	Osservazioni
16 13 5	Numero di lavoratori a domicilio	Divisioni 17/18/19/21/22/25/28/ 31/32/36
20 11 1	Acquisti di combustibili solidi (valore)	Sezione E esclusa
20 11 2	Acquisti di prodotti petroliferi (valore)	Sezione E esclusa
20 11 3	Acquisti di gas naturale e derivato (valore)	Sezione E esclusa
20 11 4	Acquisti di fonti energetiche rinnovabili (valore)	Sezione E esclusa
20 11 5	Acquisti di calore (valore)	Sezione E esclusa
20 11 6	Acquisti di elettricità (valore)	Sezione E esclusa
23 11 0	Pagamenti a subfornitori»	

- c) Nella sezione 7:
  - i) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
    - «1. I risultati per le statistiche, ad eccezione delle caratteristiche 18 11 0, 20 11 1, 20 11 2, 20 11 3, 20 11 4, 20 11 5, 20 11 6, 22 11 0 e 22 12 0, sono disaggregati al livello a quattro cifre (classe) della NACE REV 1.

I risultati relativi alle caratteristiche 18 11 0, 20 11 1, 20 11 2, 20 11 3, 20 11 4, 20 11 5, 20 11 6, 22 11 0 e 22 12 0 sono disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1.»;

- ii) Il paragrafo 3 è soppresso.
- 3) La tabella di cui alla sezione 4, paragrafo 3, dell'allegato 3 «Modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore del commercio» è sostituita dalla seguente tabella:

Codice	Descrizione	Osservazioni
	«Dati contabili	
12 11 0	Fatturato	
12 12 0	Valore della produzione	
12 13 0	Margine lordo sui beni per la rivendita	
12 15 0	Valore aggiunto al costo dei fattori	
12 17 0	Risultato lordo di gestione	
13 11 0	Acquisti complessivi di beni e servizi	
13 12 0	Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto	
13 21 0	Variazione delle scorte di beni e servizi	
13 21 1	Variazione delle scorte di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto	
13 31 0	Costi del personale	
13 32 0	Retribuzioni	
13 33 0	Costi della sicurezza sociale	
	Dati relativi al conto capitale	
15 11 0	Investimenti lordi in beni materiali	
15 12 0	Investimenti lordi in terreni	
15 13 0	Investimenti lordi in edifici e strutture preesistenti	
15 14 0	Investimenti lordi nella costruzione e nel restauro di edifici	
15 15 0	Investimenti lordi in macchinari ed attrezzature	
15 21 0	Vendite di beni di investimento materiali	
15 31 0	Valore dei beni materiali acquisiti a titolo di leasing finanziario	

Codice	Descrizione	Osservazioni
	Dati sull'occupazione	
16 11 0	Numero di persone occupate	
16 13 0	Numero di dipendenti	
16 13 1	Numero di dipendenti a tempo parziale	
	Ripartizione del fatturato per tipo di attività	
18 10 0	Fatturato dell'agricoltura, silvicoltura, pesca e attività industriali	
18 15 0	Fatturato delle attività di servizi	
18 16 0	Fatturato delle attività commerciali di acquisto, rivendita e delle attività degli intermediari (agenti)»	

- 4) L'allegato 4 «Modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore della costruzione» è modificato come segue:
  - a) Nella sezione 4, paragrafo 3:
    - i) È soppressa la seguente caratteristica:

-	Codice	Descrizione	Osservazioni
•	«12 14 0 Valore aggiunto ai prezzi di base»		

ii) È modificata la descrizione della seguente caratteristica:

Codice	Descrizione	Osservazioni
«18 11 0	Fatturato dell'attività principale al livello a 3 cifre della NACE REV 1»	

b) La tabella di cui alla sezione 4, paragrafo 4, è sostituita dalla seguente tabella:

Codice	Descrizione	Osservazioni
«15 42 0	Investimenti lordi in concessioni, brevetti, licenze, marchi di fabbrica e simili	Facoltativo
15 44 1	Investimenti in software acquisito	
15 44 2	Investimenti in software prodotto dall'unità stessa	Facoltativo
16 13 1	Numero di dipendenti a tempo parziale	
20 11 1	Acquisti di combustibili solidi (valore)	Facoltativo
20 11 2	Acquisti di prodotti petroliferi (valore)	Facoltativo
20 11 3	Acquisti di gas naturale e derivato (valore)	Facoltativo
20 11 4	Acquisti di fonti energetiche rinnovabili (valore)	Facoltativo
20 11 5	Acquisti di calore (valore)	Facoltativo
20 11 6	Acquisti di elettricità (valore)	Facoltativo
23 11 0	Pagamenti a subfornitori	
23 12 0	Reddito da subfornitura»	

- c) Nella sezione 7:
  - i) Il paragrafo 1 è sostituito come segue:
    - «1. I risultati per le statistiche, ad eccezione delle caratteristiche 18 11 0, 20 11 1, 20 11 2, 20 11 3, 20 11 4, 20 11 5, 20 11 6, 22 11 0, 22 12 0, 15 42 0, 15 44 1 e 15 44 2, sono disaggregati al livello a quattro cifre (classe) della NACE REV 1.

I risultati relativi alle caratteristiche  $18\ 11\ 0$ ,  $20\ 11\ 1$ ,  $20\ 11\ 2$ ,  $20\ 11\ 3$ ,  $20\ 11\ 4$ ,  $20\ 11\ 5$ ,  $20\ 11\ 6$ ,  $15\ 42\ 0$ ,  $15\ 44\ 1$  e  $15\ 44\ 2$  sono disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1.

I risultati concernenti le caratteristiche 22 11 0 e 22 12 0 sono disaggregati al livello a due cifre (divisione) della NACE REV 1.»;

ii) il paragrafo 3 è soppresso.

IT

#### ALLEGATO II

Il regolamento (CE) n. 2700/98 è modificato come segue:

1) Sono aggiunte le seguenti definizioni:

«Codice: 20 11 1

IT

Designazione: Acquisti di combustibili solidi (valore)

Sono inclusi in tale variabile gli acquisti di combustibili solidi effettuati nel corso del periodo di riferimento, purché tali prodotti siano stati acquistati per essere utilizzati come combustibili. Sono esclusi i combustibili solidi acquistati in quanto materie prime o per essere rivenduti senza trasformazione.

I combustibili solidi sono costituiti da carbone da coke, carbone per la produzione di vapore (altri litantraci bituminosi e antracite), litantrace sub-bituminoso, coke da cokeria, coke da gas, coke di lignite, catrame, agglomerati di carbone e altri combustibili solidi.

Relazione con i conti delle società

Gli acquisti dei singoli prodotti energetici non possono figurare separatamente nei conti delle società. Fanno parte delle "Materie prime e sussidiarie".

Relazione con altre variabili

Parte degli "Acquisti di prodotti energetici" (20 11 0).

Codice: 20 11 2

Designazione: Acquisti di prodotti petroliferi (valore)

Sono inclusi in tale variabile gli acquisti di prodotti petroliferi effettuati nel corso del periodo di riferimento, purché tali prodotti siano stati acquistati per essere utilizzati come combustibili o carburanti. Sono esclusi i prodotti petroliferi acquistati in quanto materie prime o per essere rivenduti senza trasformazione.

I prodotti petroliferi comprendono i seguenti prodotti:

benzina (con e senza piombo),

gasolio da autotrazione,

gasolio da riscaldamento e altro gasolio,

olio combustibile (con elevato o basso contenuto di zolfo),

gas di petrolio liquefatto (GPL),

altri prodotti petroliferi quali benzina avio, combustibili per aviogetti (benzina e cherosene) e altri.

Relazione con i conti delle società

Gli acquisti dei singoli prodotti energetici non possono figurare separatamente nei conti delle società. Fanno parte delle "Materie prime e sussidiarie".

Relazione con altre variabili

Parte degli "Acquisti di prodotti energetici" (20 11 0).

Codice: 20 11 3

Designazione: Acquisti di gas naturale e derivato (valore)

Sono inclusi in tale variabile gli acquisti di gas naturale e derivato effettuati nel corso del periodo di riferimento, purché tali prodotti siano stati acquistati per essere utilizzati come combustibili. Sono esclusi il gas naturale e derivato acquistati in quanto materie prime o per essere rivenduti senza trasformazione.

Il gas naturale è un gas combustibile ad elevato contenuto di metano proveniente da giacimenti naturali. Il gas derivato comprende gas di cokeria (ottenuto come sottoprodotto nei forni da coke), gas di altoforno (ottenuto come sottoprodotto negli altiforni), gas di officina (ottenuto per carbonizzazione, cracking, reforming, gassificazione o semplice miscelazione di gas e/o aria nelle officine del gas) e gas da convertitore (ottenuto come sottoprodotto della produzione di acciaio nei convertitori all'ossigeno).

Relazione con i conti delle società

Gli acquisti dei singoli prodotti energetici non possono figurare separatamente nei conti delle società. Fanno parte delle "Materie prime e sussidiarie".

Relazione con altre variabili

Parte degli "Acquisti di prodotti energetici" (20 11 0).

Codice: 20 11 4

ΙT

#### Designazione: Acquisti di fonti energetiche rinnovabili (valore)

Questa variabile comprende gli acquisti di fonti energetiche rinnovabili effettuati nel corso del periodo di riferimento, purché tali prodotti siano stati acquistati per essere utilizzati come combustibili. Sono esclusi i prodotti energetici acquistati in quanto materie prime o per essere rivenduti senza trasformazione.

Tra le fonti energetiche rinnovabili figurano la biomassa, i rifiuti o altre fonti di energia rinnovabili.

Relazione con i conti delle società

Gli acquisti dei singoli prodotti energetici non possono figurare separatamente nei conti delle società. Fanno parte delle "Materie prime e sussidiarie".

Relazione con altre variabili

Parte degli "Acquisti di prodotti energetici" (20 11 0).

Codice: 20 11 5

Designazione: Acquisti di calore (valore)

Il calore è prodotto dagli impianti di riscaldamento, utilizzando combustibili fossili, biomassa o rifiuti, dagli impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica, oppure sfruttando giacimenti geotermici.

Relazione con i conti delle società

Gli acquisti dei singoli prodotti energetici non possono figurare separatamente nei conti delle società. Fanno parte delle "Materie prime e sussidiarie".

Relazione con altre variabili

Parte degli "Acquisti di prodotti energetici" (20 11 0).

Codice: 20 11 6

Designazione: Acquisti di elettricità (valore)

L'elettricità è una fonte di energia secondaria ottenuta sfruttando i combustibili fossili, l'energia nucleare, la biomassa, i rifiuti e altre fonti di energia rinnovabili (energia idroelettrica, eolica, solare o geotermica).

Relazione con i conti delle società

Gli acquisti dei singoli prodotti energetici non possono figurare separatamente nei conti delle società. Fanno parte delle "Materie prime e sussidiarie".

Relazione con altre variabili

Parte degli "Acquisti di prodotti energetici" (20 11 0).»

2) sono soppresse le seguenti definizioni:

Codice	Descrizione
«12 14 0	Valore aggiunto ai prezzi di base
16 13 2	Numero d'apprendisti
18 13 0	Fatturato delle attività commerciali di acquisto e rivendita
18 14 0	Fatturato delle attività degli intermediari (agenti)
da 20 21 0 a 20 31 0	Acquisti di prodotti energetici per prodotto»

#### 3) La seguente definizione è modificata come segue:

«Codice 18 11 0

Designazione: Fatturato dell'attività principale al livello a 3 cifre della NACE REV 1

Definizione

La parte del fatturato risultante dall'attività principale dell'unità. L'attività principale di un'unità è determinata secondo le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (¹).

È compreso il fatturato risultante dalla vendita di beni e servizi oggetto di un rapporto di subfornitura. È escluso il fatturato risultante dalla rivendita di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto.

Relazione con i conti delle società

Il fatturato dell'attività principale al livello a 3 cifre della NACE REV 1 non può figurare separatamente nei conti delle società. Fa parte dell'Importo netto del volume d'affari.

Relazione con altre variabili

IT

Parte del "Fatturato" (12 11 0).»

#### ALLEGATO III

- Il regolamento (CE) n. 2701/98 della Commissione è modificato come segue:
- 1) Le serie di dati per l'industria, le costruzioni, i servizi e il commercio sono modificate come segue. La tabella per le serie 1A è sostituita dalla seguente tabella:

#### «Serie 1A

IT

Nome della serie	Statistiche annuali sulle imprese
Primo anno di riferimento	1995
Frequenza	Annuale
Attività coperte	NACE REV 1, sezioni C-K, eccettuati i gruppi 65.1 e 65.2, la classe 66.02 e la divisione 67
Caratteristiche	Caratteristiche di cui all'allegato 1, sezione 4, paragrafo 3: 11 11 0 Numero di imprese
	Caratteristiche di cui all'allegato 1, sezione 4, paragrafo 4:  12 11 0 Fatturato (¹)  12 12 0 Valore della produzione  12 15 0 Valore aggiunto al costo dei fattori  13 11 0 Acquietti complessirii di beni o genzirii
	<ul> <li>13 11 0 Acquisti complessivi di beni e servizi</li> <li>13 12 0 Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto (²)</li> <li>13 31 0 Costi del personale</li> <li>13 32 0 Retribuzioni</li> <li>13 33 0 Costi della sicurezza sociale</li> <li>15 11 0 Investimenti lordi in beni materiali (²)</li> <li>16 11 0 Numero di persone occupate</li> <li>16 13 0 Numero di dipendenti (²)</li> </ul>
Livello di ripartizione delle attività	Livello dei raggruppamenti di attività di cui alla sezione 9 dell'allegato 1

<sup>(</sup>¹) Per le classi 66.01 e 66.03: premi lordi sottoscritti. (²) Per le classi 66.01 e 66.03: da non trasmettere.»

2) La tabella per le serie 1B è sostituita dalla seguente tabella:

#### «Serie 1B

Nome della serie	Statistiche annuali sulle imprese per classe di ampiezza
Primo anno di riferimento	1995
Frequenza	Annuale
Attività coperte	NACE REV 1, sezioni C-K, eccettuati i gruppi 65.1 e 65.2, la classe 66.02 e la divisione 67
Caratteristiche	Caratteristiche di cui all'allegato 1, sezione 4, paragrafo 3: 11 11 0 Numero di imprese  Caratteristiche di cui all'allegato 1, sezione 4, paragrafo 4: 12 11 0 Fatturato (¹) 12 15 0 Valore aggiunto al costo dei fattori (¹) 15 11 0 Investimenti lordi in beni materiali (facoltativo) 16 11 0 Numero di persone occupate (¹)

	ΙΤ	
--	----	--

Livello di ripartizione delle attività	Sezioni C-G della NACE REV 1: livello a 3 cifre (gruppo)  Sezioni H, I, K: livello dei raggruppamenti di attività di cui alla sezione 9 dell'allegato 1
Livello di ripartizione per classe di ampiezza	Per le sezioni C-F:  Numero di persone occupate: 1-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250 +  Per le sezioni G, H, I e K:  Numero di persone occupate: 1, 2-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250 +  Per le classi 66.01 e 66.03:  Premi lordi sottoscritti (in milioni di euro): < 5, 5-50, 51-250, 251-500, 501-1 000, 1 000 +

<sup>(1)</sup> Per le classi 66.01 e 66.03: da non trasmettere.»

- 3) Le serie di dati per l'industria sono modificate come segue:
  - a) Le serie 2C «Statistiche annuali sulle imprese per tipo di proprietà» sono depennate dalla tabella ricapitolativa delle serie di dati sull'industria.
  - b) La tabella per le serie 2A è sostituita dalla seguente tabella:

#### «Serie 2A

Nome della serie	Statistiche annuali sulle imprese
Primo anno di riferimento	1995
Frequenza	Annuale
Attività coperte	NACE REV 1, sezioni C-E
Caratteristiche	Caratteristiche di cui all'allegato 2, sezione 4, paragrafo 2: 11 11 0 Numero di imprese 11 12 0 Natalità delle imprese 11 13 0 Mortalità delle imprese Caratteristiche di cui all'allegato 2, sezione 4, paragrafo 3:
	12 11 0 Fatturato 12 12 0 Valore della produzione 12 13 0 Margine lordo sui beni per la rivendita 12 15 0 Valore aggiunto al costo dei fattori 12 17 0 Risultato lordo di gestione 13 11 0 Acquisti complessivi di beni e servizi 13 12 0 Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto 13 13 1 Pagamenti per lavoratori di agenzie
	<ul> <li>13 21 3 Variazione delle scorte di prodotti finiti e di lavori in corso prodotti dall'unità</li> <li>13 32 0 Retribuzioni</li> <li>13 33 0 Costi della sicurezza sociale</li> <li>13 41 1 Pagamenti per locazione a lungo termine e leasing operativo di beni</li> </ul>
	15 12 0 Investimenti lordi in terreni 15 13 0 Investimenti lordi in edifici e strutture preesistenti 15 14 0 Investimenti lordi nella costruzione e nel restauro di edifici 15 15 0 Investimenti lordi in macchinari e attrezzature 15 21 0 Vendite di beni di investimento materiali 15 31 0 Valore dei beni materiali acquisiti a titolo di leasing finanziario
	15 11 0 Numero di persone occupate 16 13 0 Numero di dipendenti 16 13 1 Numero di dipendenti a tempo parziale 16 14 0 Numero di dipendenti in unità equivalenti a tempo pieno

<ul> <li>15 0 Numero di ore prestate dai dipendenti</li> <li>11 0 Fatturato dell'attività principale al livello a 3 cifre della NACE REV 1</li> <li>12 0 Fatturato delle attività industriali</li> <li>16 0 Fatturato delle attività commerciali di acquisto, rivendita e</li> </ul>
REV 1 12 0 Fatturato delle attività industriali
16.0 Fatturato delle attività commerciali di acquisto rivendita e
delle attività degli intermediari (agenti)
15 1 Fatturato delle attività di servizi
11 0 Acquisti di prodotti energetici
11 0 Spesa complessiva per R&S intra muros
12 0 Numero complessivo del personale R&S
rello a 3 cifre della NACE REV 1 (gruppo) per le caratteristiche 11 0, 22 11 0 e 22 12 0
rello a 4 cifre della NACE REV 1 (classe) per tutte le altre caratteri- che»
re

c) La settima riga della tabella per le serie 2B è sostituita dalla seguente riga:

«Livello di ripartizione per classe di ampiezza	Numero di persone occupate: 1-49, 50-249, 250 +»
---	--

- d) La tabella per le serie 2C è soppressa.
- e) La settima riga della tabella per le serie 2D è sostituita dalla seguente riga:

f) La settima riga della tabella per le serie 2K è sostituita dalla seguente riga:

g) La tabella per le serie 2L è sostituita dalla seguente tabella:

#### «Serie 2L

Nome della serie	Statistiche pluriennali sulle imprese — Acquisti di prodotti energetic
Primo anno di riferimento	1997
Frequenza	Biennale
Attività coperte	NACE REV 1, sezioni C-D
Caratteristiche	Caratteristiche di cui all'allegato 2, sezione 4, paragrafo 4: 20 11 1 Acquisti di combustibili solidi (valore) 20 11 2 Acquisti di prodotti petroliferi (valore) 20 11 3 Acquisti di gas naturale e derivato (valore) 20 11 4 Acquisti di fonti energetiche rinnovabili (valore) 20 11 5 Acquisti di calore (valore) 20 11 6 Acquisti di elettricità (valore)
Livello di ripartizione delle attività	Livello a 3 cifre della NACE REV 1 (gruppo)»

- 4) Le serie di dati per il commercio sono modificate come segue:
  - a) La tabella per le serie 3B è sostituita dalla seguente tabella:

#### «Serie 3B

IT

«Serie 3B		
Nome della serie	Statistiche annuali sulle imprese	
Primo anno di riferimento	1995	
Frequenza	Annuale	
Attività coperte	NACE REV 1, sezione G	
Caratteristiche	Dati demografici 11 11 0 Numero di imprese Dati contabili 12 11 0 Fatturato 12 11 0 Valore della produzione 12 13 0 Margine lordo sui beni per la rivendita 12 15 0 Valore aggiunto al costo dei fattori 12 17 0 Risultato lordo di gestione 13 11 0 Acquisti complessivi di beni e servizi 13 12 0 Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto 13 21 1 Variazione delle scorte di beni e servizi 13 21 1 Variazione delle scorte di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto 13 31 0 Costi del personale 13 32 0 Retribuzioni 13 33 0 Costi della sicurezza sociale Dati relativi al conto capitale 15 11 0 Investimenti lordi in beni materiali 15 12 0 Investimenti lordi in terreni 15 13 0 Investimenti lordi in edifici e strutture preesistenti 15 14 0 Investimenti lordi in macchinari e attrezzature 15 21 0 Vendite di beni di investimento materiali 15 31 0 Valore dei beni materiali acquisiti a titolo di leasing finanziario Dati sull'occupazione 16 11 0 Numero di dipendenti 16 13 1 Numero di dipendenti 16 13 1 Numero di dipendenti a tempo parziale Ripartizione del fatturato per tipo di attività 18 10 0 Fatturato dell'agricoltura, silvicoltura, pesca e attività industriali 18 15 0 Fatturato delle attività di servizi 18 16 0 Fatturato delle attività di servizi 18 16 0 Fatturato delle attività commerciali di acquisto, rivendita e delle attività degli intermediari (agenti)	
Livello di ripartizione delle attività	Livello a 4 cifre della NACE REV 1 (classe)»	
La settima riga della tabella per le serie	e 3C è sostituita dalla seguente riga:	
«Livello di ripartizione per classe di ampiezza	Numero di persone occupate: 1, 2 9, 10-19, 20-49, 50-249, 250 + Fatturato annuo in milioni di euro: da 0 a meno di 1, da 1 a meno di 2, da 2 a meno di 5, da 5 a meno di 10, da 10 a meno di 20, da 20 a meno di 50, da 50 a meno di 200, 200 e oltre»	

5) Le serie di dati per le costruzioni sono modificate come segue:

b)

- a) Le serie 4C «Statistiche annuali sulle imprese per tipo di proprietà» sono depennate dalla tabella ricapitolativa delle serie di dati sulle costruzioni.
- b) La tabella per le serie 4A è sostituita dalla seguente tabella:

#### «Serie 4A

IT

Nome della serie	Statistiche annuali sulle imprese
Primo anno di riferimento	1995
Frequenza	Annuale
Attività coperte	NACE REV 1, sezione F
Caratteristiche	Caratteristiche di cui all'allegato 4, sezione 4, paragrafo 2: 11 11 0 Numero di imprese 11 12 0 Natalità delle imprese 11 13 0 Mortalità delle imprese Caratteristiche di cui all'allegato 4, sezione 4, paragrafo 3: 12 11 0 Fatturato 12 12 0 Valore della produzione 12 13 0 Margine lordo sui beni per la rivendita (facoltativo per i gruppi 451 e 452) 12 15 0 Valore aggiunto al costo dei fattori 12 17 0 Risultato lordo di gestione 13 11 0 Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto (facoltativo per i gruppi 451 e 452) 13 12 0 Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto (facoltativo per i gruppi 451 e 452) 13 13 1 Pagamenti per lavoratori di agenzie 13 21 3 Variazione delle scorte di prodotti finiti e di lavori in corso prodotti dall'unità 13 32 0 Retribuzioni 13 33 0 Costi della sicurezza sociale 13 41 1 Pagamenti per locazione a lungo termine e leasing operativo di beni 15 12 0 Investimenti lordi in terreni 15 13 0 Investimenti lordi in edifici e strutture preesistenti 15 14 0 Investimenti lordi in macchinari e attrezzature 15 21 0 Vendite di beni di investimento materiali 15 31 0 Valore dei beni materiali acquisiti a titolo di leasing finanziario 16 11 0 Numero di persone occupate 16 13 0 Numero di dipendenti 18 110 Fatturato dell'attività principale al livello a 3 cifre della NACE REV 1 18 12 1 Fatturato delle attività industriali, esclusa la costruzione 18 12 2 Fatturato delle attività industriali, esclusa la costruzione 18 12 1 Fatturato delle attività principale al livello a 7 cifre della NACE REV 1 18 15 0 Fatturato delle attività industriali, esclusa la costruzione 18 16 0 Fatturato delle attività industriali, esclusa la costruzione 18 16 0 Fatturato delle attività industriali, esclusa la costruzione 18 16 0 Fatturato delle attività di servizi 18 31 0 Fatturato della costruzione (unicamente i gruppi 451 e 452) 18 32 0 Fatturato della costruzione (unicamente i gruppi 451 e 452) 20 110 Acquisti di prodotti energetici 21 10 S

Livello di ripartizione delle attività	Livello a 2 cifre della NACE REV 1 (divisione) per le caratteristiche 22 11 0 e 22 12 0
	Livello a 3 cifre della NACE REV 1 (gruppo) per la caratteristica 18 11 0
	Livello a 4 cifre della NACE REV 1 (classe) per tutte le altre caratteristiche»

- c) La tabella per le serie 4C è soppressa.
- d) La settima riga della tabella per le serie 4D è sostituita dalla seguente riga:

Livello di ripartizione per classe di ampiezza	Numero di persone occupate: 1-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250 +»
--	---

e) La seguente caratteristica è depennata dalla quinta riga della tabella per le serie 4H:

«Caratteristica	16 13 2 Numero di apprendisti»

f) La settima riga della tabella per le serie 4K è sostituita dalla seguente riga:

Livello di ripartizione per classe di ampiezza	Numero di persone occupate: 1-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250 +»
--	---

g) La tabella per le serie 4L è sostituita dalla seguente tabella:

#### «Serie 4L

Nome della serie	Statistiche pluriennali sulle imprese — Acquisti di prodotti energetici		
Primo anno di riferimento	1997		
Frequenza	Biennale		
Attività coperte	NACE REV 1, sezione F		
Caratteristiche	Caratteristiche di cui all'allegato 4, sezione 4, paragrafo 4:  20 11 1 Acquisti di combustibili solidi (valore) (facoltativo)  20 11 2 Acquisti di prodotti petroliferi (valore) (facoltativo)  20 11 3 Acquisti di gas naturale e derivato (valore) (facoltativo)  20 11 4 Acquisti di fonti energetiche rinnovabili (valore) (facoltativo)  20 11 5 Acquisti di calore (valore) (facoltativo)  20 11 6 Acquisti di elettricità (valore) (facoltativo)		
Livello di ripartizione delle attività	Livello a 3 cifre della NACE REV 1 (gruppo)»		

#### ALLEGATO IV

- Il regolamento (CE) n. 2702/98 è modificato come segue:
- 1) Dalla tabella 3.1 «Tipo di serie» sono depennate le seguenti serie:

Tipo di serie	Codice
«Statistiche annuali sulle imprese per tipo di proprietà (industria)	2C
Statistiche annuali sulle imprese per tipo di proprietà (costruzione)	4C»

2) Alla tabella 3.3 «Classi di dimensione» è aggiunta la seguente classe di dimensione:

D	ipendenti — Classe di dimensione	Codice
«2-9		54»

3) La tabella di cui al paragrafo 3.5 «Forma di proprietà o identificazione FATS» è sostituita dalla seguente tabella:

Forma di proprietà o identificazione FATS	Codice
«Identificazione FATS: dati del proprietario beneficiario finale (UBO — Ultimate Beneficial Owner) su FATS interni	30
Identificazione FATS: dati "first shot" su FATS interni	40
Identificazione FATS: dati del proprietario beneficiario finale (UBO — Ultimate Beneficial Owner) su FATS esterni	50
Identificazione FATS: dati "first shot" su FATS esterni	60»

4) La tabella di cui al paragrafo 3.7 «Variabili» è sostituita dalla seguente tabella:

#### «3.7. Variabili

Designazione della variabile	
Numero di imprese	11110
Natalità delle imprese	11120
Mortalità delle imprese	11130
Numero di unità locali	11210
Numero di unità di attività economica	11310
Fatturato	12110
Valore della produzione	12120
Margine lordo sui beni per la rivendita	12130
Valore aggiunto ai prezzi di mercato	12141
Valore aggiunto al costo dei fattori	12150
Reddito da attività ordinarie	12160
Risultato lordo di gestione	12170
Eccedenza finanziaria	12180
Eccedenze lorde ordinarie	12190
Profitti o perdite per l'anno	12200
Acquisti complessivi di beni e servizi	13110
Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto	13120
Altri acquisti di beni e servizi	13130

15620 15650

16110

16120

16130

16131

Vendite di azioni di partecipazione

Numero di persone occupate non retribuite

Numero di dipendenti a tempo parziale

Numero di persone occupate

Numero di dipendenti

Acquisti netti di azioni e interessi di partecipazione

Designazione della variabile	Codice
Numero di lavoratori a domicilio	16135
Numero di dipendenti in unità equivalenti a tempo pieno	16140
Numero di ore prestate dai dipendenti	16150
Numero di imprese che hanno un accordo di associazione o cooperazione con altre imprese	17110
Informazioni sulle forme di commercio delle imprese	17310
Numero di negozi al dettaglio	17320
Categoria dell'area di vendita per i negozi al dettaglio impegnati nel commercio al dettaglio	17330
Superficie di vendita	17331
Numero di bancarelle e/o chioschi di mercato a posteggio fisso	17340
Fatturato dell'agricoltura, silvicoltura, pesca e attività industriali	18100
Fatturato dell'attività principale al livello a 3 cifre della NACE REV 1.	18110
Fatturato delle attività industriali	18120
— Fatturato delle attività industriali, esclusa la costruzione	18121
— Fatturato della costruzione	18122
Fatturato delle attività di servizi	18150
Fatturato delle attività commerciali di acquisto, rivendita e delle attività degli intermediari (agenti)	18160
Ripartizione del fatturato per prodotto (secondo la sezione G della CPA)	18210
— Fatturato della costruzione	18310
— Fatturato dell'ingegneria civile	18320
Acquisti di prodotti energetici (valore)	20110
Acquisti di combustibili solidi (valore)	20111
Acquisti di prodotti petroliferi (valore)	20112
Acquisti di gas naturale e derivato (valore)	20113
Acquisti di fonti energetiche rinnovabili (valore)	20114
Acquisti di calore (valore)	20115
Acquisti di elettricità (valore)	20116
Investimenti in attrezzature e impianti per il controllo dell'inquinamento e in accessori speciali antinquinamento (per lo più attrezzature "end-of-pipe")	21110
Investimenti in attrezzature e impianti collegati alle tecnologie pulite ("tecnologia integrata")	21120
Spese correnti complessive per la tutela ambientale	21140
Spesa complessiva per R & S intra muros	22110
Numero complessivo del personale R & S	22120
Pagamenti a subfornitori	23110
Reddito da subfornitura	23120
Quota percentuale del fatturato per commercianti rivenditori: commercianti al dettaglio	25111
Quota percentuale del fatturato per utenti professionali (grossisti, altri)	25112
Quota percentuale del fatturato per consumatori finali (attività del commercio al dettaglio)	25113
Quota percentuale degli acquisti da grossisti, cooperative d'acquisto	25211
Quota percentuale degli acquisti da produttori	25212
Valore aggiunto lordo per persona occupata (produttività del lavoro)	91110
Valore aggiunto lordo per costo unitario del lavoro (produttività del lavoro corretta dal costo delle retribuzioni)	91120
Valore aggiunto lordo per dipendente	91130
Valore aggiunto lordo per dipendente ETP	91140

95110

95120

95210

95220»

IT

Quota delle spese di R & S nel valore aggiunto

Quota del personale R & S sul numero di persone occupate

Quota degli investimenti di tutela ambientale sul totale degli investimenti in beni materiali

Quota degli investimenti di tutela ambientale sul totale degli acquisti di beni e servizi e del costo del lavoro

#### REGOLAMENTO (CE) N. 1615/2002 DELLA COMMISSIONE

#### dell'11 settembre 2002

#### che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/ 2002 della Commissione (2),

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2002 (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

#### considerando quanto segue:

- L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (2)(CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di (3) applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del
- I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- Per permettere il normale funzionamento del regime dei (5) dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2002.

Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'agricoltura

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(\*)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27. (\*) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71. (\*) GU L 189 del 18.7.2002, pag. 8.

## ALLEGATO I Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

		Dazio all'importazione (5)						
Codice NC	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) (³)	ACP (1) (2) (3)	Bangladesh ( <sup>4</sup> )	Basmati India e Pakistan (6)	Egitto (8)			
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25			
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25			
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25			
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25			
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25			
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25			
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25			
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25			
1006 20 11	264,00	88,06	127,66		198,00			
1006 20 13	264,00	88,06	127,66		198,00			
1006 20 15	264,00	88,06	127,66		198,00			
1006 20 17	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00			
1006 20 92	264,00	88,06	127,66		198,00			
1006 20 94	264,00	88,06	127,66		198,00			
1006 20 96	264,00	88,06	127,66		198,00			
1006 20 98	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00			
1006 30 21	(7)	133,21	193,09		312,00			
1006 30 23	(7)	133,21	193,09		312,00			
1006 30 25	(7)	133,21	193,09		312,00			
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00			
1006 30 42	(7)	133,21	193,09		312,00			
1006 30 44	(7)	133,21	193,09		312,00			
1006 30 46	(7)	133,21	193,09		312,00			
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00			
1006 30 61	(7)	133,21	193,09		312,00			
1006 30 63	(7)	133,21	193,09		312,00			
1006 30 65	(7)	133,21	193,09		312,00			
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00			
1006 30 92	(7)	133,21	193,09		312,00			
1006 30 94	(7)	133,21	193,09		312,00			
1006 30 96	(7)	133,21	193,09		312,00			
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00			
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00			

<sup>(</sup>¹) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

<sup>(</sup>²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

<sup>(3)</sup> Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

<sup>(4)</sup> Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

<sup>(5)</sup> L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

<sup>(6)</sup> Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

<sup>(7)</sup> Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

<sup>(8)</sup> Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

#### ALLEGATO II

#### Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		D
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	Rotture
. Dazio all'importazione (EUR/t)	(1)	264,00	416,00	264,00	416,00	(1)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	_	221,82	232,01	266,39	267,91	_
b) Prezzo fob (EUR/t)	_	_	_	235,65	237,17	_
c) Noli marittimi (EUR/t)	_	_	_	30,74	30,74	_
d) Fonte	_	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	_

<sup>(</sup>¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

IT

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

#### CONSIGLIO

#### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

#### del 20 novembre 2001

relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica di Suriname, Saint Christopher e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2000/01

(2002/749/CE)

#### IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'applicazione del protocollo n. 3 sullo zucchero ACP, che figura all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP/CE (¹), e dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India (²) è garantita, in conformità dei relativi articoli 1, paragrafo 2, nel quadro della gestione dell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero.
- (2) È opportuno approvare tali accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da un lato, gli Stati indicati nel protocollo, nonché, dall'altro lato, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2000/01,

DECIDE:

#### Articolo 1

Sono approvati in nome della Comunità gli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte,

Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica di Suriname, Saint Christopher e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2000/01.

Il testo degli accordi è accluso al presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare gli accordi di cui all'articolo 1 al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2001.

Per il Consiglio Il Presidente A. NEYTS-UYTTEBROECK

<sup>(1)</sup> GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 46. (2) GU L 190 del 23.7.1975, pag. 36.

#### **ACCORDO**

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica di Suriname, Saint Christopher e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2000/01

A. Lettera n. 1

Bruxelles, 14 dicembre 2001

Signor,

IT

i rappresentanti degli Stati ACP di cui al protocollo n. 3 sullo zucchero ACP che figura all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP/CE, e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue, conformemente a detto protocollo.

Per il periodo di consegna 1º luglio 2000-30 giugno 2001, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti in:

a) per lo zucchero greggio: 52,37 EUR per 100 chilogrammi b) per lo zucchero bianco: 64,65 EUR per 100 chilogrammi.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata della Sua risposta, costituisce un accordo tra i governi degli Stati ACP suddetti e la Comunità.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

B. Lettera n. 2

Bruxelles, 14 dicembre 2001

Signor,

IT

mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue:

«I rappresentanti degli Stati ACP di cui al protocollo n. 3 sullo zucchero ACP che figura nell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP/CE, e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue, conformemente a detto protocollo.

Per il periodo di consegna 1º luglio 2000-30 giugno 2001, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti in:

a) per lo zucchero greggio: 52,37 EUR per 100 chilogrammi
 b) per lo zucchero bianco: 64,65 EUR per 100 chilogrammi.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata della Sua risposta, costituisce un accordo tra i governi degli Stati ACP suddetti e la Comunità.»

Ho l'onore di confermarLe l'accordo dei governi degli Stati ACP di cui alla detta lettera su quanto precede.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

Per i governi degli Stati ACP di cui al protocollo n. 3

For the Government of Barbados

For the Government of Belize

Pour le gouvernement de la République du Congo



IT

Pour le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire



For the Government of the Sovereign Democratic Republic of Fiji




For the Government of the Cooperative Republic of Guyana



For the Government of Jamaica

IT



For the Government of the Republic of Kenya



Pour le gouvernement de la République de Madagascar



For the Government of the Republic of Malawi



For the Government of the Republic of Mauritius



For the Government of Saint Kitts and Nevis

IT



For the Government of the Republic of Suriname



For the Government of the Kingdom of Swaziland



For the Government of the United Republic of Tanzania



For the Government of the Republic of Trinidad and Tobago



For the Government of the Republic of Uganda



For the Government of the Republic of Zambia



IT

For the Government of the Republic of Zimbabwe

#### **ACCORDO**

### in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2000/01

A. Lettera n. 1

Bruxelles, 14 dicembre 2001

Signor,

IT

i rappresentanti dell'India e quelli della Commissione in nome della Comunità europea hanno convenuto quanto segue, nell'ambito dei negoziati previsti all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Repubblica dell'India e la Comunità europea.

Per il periodo di consegna 1º luglio 2000-30 giugno 2001, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo citato sono fissati, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo:

a) per lo zucchero greggio: 52,37 EUR/100 chilogrammi b) per lo zucchero bianco: 64,65 EUR/100 chilogrammi.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermare che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo governo e la Comunità.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

B. Lettera n. 2

Bruxelles, 14 dicembre 2001

Signor,

IT

mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue:

«I rappresentanti dell'India e quelli della Commissione in nome della Comunità europea hanno convenuto quanto segue, nell'ambito dei negoziati previsti all'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Repubblica dell'India e la Comunità europea.

Per il periodo di consegna 1º luglio 2000-30 giugno 2001, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo citato sono fissati, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo:

a) per lo zucchero greggio: 52,37 EUR/100 chilogrammi b) per lo zucchero bianco: 64,65 EUR/100 chilogrammi.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermare che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo governo e la Comunità.»

Ho l'onore di confermarle l'accordo del mio Governo di cui alla lettera stessa, su quanto precede.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo della Repubblica dell'India

MBrgs

#### COMMISSIONE

#### **DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

#### del 10 settembre 2002

concernente il proseguimento dell'applicazione di tecniche di indagine per area e di telerilevamento nelle statistiche agrarie per il periodo 2002-2003

[notificata con il numero C(2002) 3313]

(2002/750/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 1445/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, concernente l'applicazione di tecniche d'indagine per area e di telerilevamento nelle statistiche agrarie per il periodo 1999-2003 (¹), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 2 della decisione n. 1445/2000/CE la Commissione ha presentato al comitato permanente di statistica agraria una relazione sull'applicazione della tecnica di indagine per area.
- (2) L'esperienza acquisita con l'attuazione del progetto comunitario di indagine per area per il periodo 1999-2001 ha dimostrato l'efficacia di questa tecnica nel fornire informazioni indispensabili nell'ambito della politica agricola comune nonché in prospettiva dell'allargamento. Occorre quindi continuare il progetto di indagine per area nel 2002 e 2003 nonché l'applicazione del telerilevamento.
- (3) Giacché l'epidemia di afta epizootica ha reso impossibile effettuare un'indagine per area nel Regno Unito e in Irlanda nel 2001, è opportuno realizzare due indagini in questi Stati membri per valutare completamente tale tecnica.
- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria istituito con la decisione 72/279/CEE del Consiglio (²),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Nel corso del 2002 e 2003 si proseguono le iniziative di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 1 della decisione n. 1445/2000/CE.

#### Articolo 2

Il progetto di indagine per area di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 1 della decisione n. 1445/2000/CE sarà realizzato nel Regno Unito e in Irlanda nel 2002.

#### Articolo 3

Il progetto di indagine per area di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 1 della decisione n. 1445/2000/CE sarà realizzato in tutti gli Stati membri nel 2003.

#### Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2002.

Per la Commissione Pedro SOLBES MIRA Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 143 del 4.7.2000, pag. 1. (2) GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.